



AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. Assessori ai trasporti delle giunte Regionali di

- Abruzzo
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lombardia
- Piemonte
- Puglia
- Toscana
- Umbria
- Veneto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

p.c. - Ufficio Legislativo

p.c. – Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale

p.c. – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Via Caraci, 36

00157 Roma

p.c. ASSTRA - ASSOCIAZIONE TRASPORTI

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

OGGETTO: Norme del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753 non più applicabili alle ferrovie di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016.

Allegati: 1 (Nota della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo M.INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001111.14-02-2017 del 14 febbraio 2017).

Si trasmette in allegato la nota della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo M.INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001111.14-02-2017 del 14 febbraio 2017.

Si prende atto da essa che dal 15 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016 "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n° 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione"), sono cessate le competenze in materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, per la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale e per le articolazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, relativamente, con ogni evidenza, alle sole linee ferroviarie e aziende incluse nell'allegato del citato decreto ministeriale.

Si prende atto inoltre, sempre dalla nota allegata, che restano alla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale le sole competenze residuali di cui al decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerenti alle attività del Tavolo Tecnico Permanente di cui al relativo articolo 3 in materia di deroghe sugli attraversamenti e parallelismi di linee ferroviarie.





Si prende ancora atto che la tematica relativa alle distanze legali di cui all'articolo 49 del D.P.R. 753/1980 è invece di competenza regionale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, nº 112, articolo 105, comma 4, fermo restando quanto precisato al penultimo capoverso della presente nota in materia di nulla osta e autorizzazioni.

Viene pertanto confermato che dal 15 settembre 2016 sulle linee ferroviarie e aziende incluse nell'allegato del D.M. del 5 agosto 2016 questa Agenzia esercita i compiti ad essa assegnati dal decreto legislativo 10 agosto 2016, nº 162. In particolare:

- riguardo agli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 753/1980, per i progetti e le modifiche delle ferrovie e del materiale rotabile e la relativa apertura all'esercizio o immissione in servizio si applica quanto disposto per i sottosistemi componenti il sistema ferroviario dal decreto legislativo 8 ottobre 2010, nº 191 "Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e dall'articolo 8, comma, 8 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
- riguardo all'articolo 9 del D.P.R. 753/1980, per le idoneità alle mansioni del personale che svolge funzioni di sicurezza si applica quanto disposto dal punto 1.5 del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF 4/2012;
- riguardo agli articoli dal 64 a 66 del D.P.R. 753/1980, le aziende ferroviarie devono adeguare gli impianti PL e le relative norme ai principi in materia di sicurezza declinati nel decreto ANSF 4/2012. Resta inteso che questa Agenzia è competente per gli aspetti ferroviari dei PL e quindi può regolamentarle tali aspetti in maniera più restrittiva di quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 anche in assenza di una modifica di quest'ultimo e ferma restando la sua vigenza;
- riguardo agli articoli dall'89 al 94 del D.P.R. 753/1980, il Direttore di Esercizio non è contemplato nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo 162/2007, che invece attribuisce le responsabilità in materia di sicurezza della circolazione ai vertici di ciascuna azienda e prevede l'adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza da parte del Gestore dell'infrastruttura e delle Imprese ferroviarie. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del citato D.M. del 5 agosto 2016, i Direttori di Esercizio restano in carica nelle loro funzioni fino al rilascio delle Autorizzazioni di Sicurezza per i Gestori delle Infrastrutture e dei Certificati di Sicurezza per le Imprese Ferroviarie. Inoltre, ferme restando le competenze della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le Aziende ferroviarie hanno l'obbligo di informare questa Agenzia secondo quanto da essa disposto relativamente agli incidenti ed inconvenienti che si dovessero verificare negli ambiti di competenza;
- relativamente agli articoli 95, 100, 101 e 102 del D.P.R. 753/1980, le Aziende ferroviarie devono uniformare i regolamenti di esercizio, gli standard tecnici e le disposizioni in vigore sulle proprie reti a quanto disposto dal decreto legislativo 162/2007 e dal decreto ANSF 4/2012 e dai testi con esso emanati. Questa Agenzia controlla, promuove e, se del caso, impone le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie.

Le restanti competenze che il D.P.R. 753/1980 assegnava al Ministero dei trasporti, incluse le relative articolazioni periferiche, devono essere svolte da codeste Aziende in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 stesso per le Ferrovie dello Stato, con le modalità previste nel proprio sistema di gestione della sicurezza. Su tali attività questa Agenzia svolge la vigilanza istituzionalmente prevista dal decreto legislativo 162/2007, con le modalità imposte dal vigente quadro normativo europeo e nazionale.

Considerato che i Gestori dell'Infrastruttura, secondo il disposto del D.Lgs 162/2007, sono responsabili del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e anche, ove ragionevolmente praticabile, del controllo dei rischi introdotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, gli specifici nulla osta e autorizzazioni rilasciate in precedenza dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle sue articolazioni periferiche ai sensi del D.P.R. 753/1980, inclusi quelli previsti dagli articoli 58 e 60, relativamente alle linee e alle Aziende di cui al D.M. 5 agosto 2016 non sono sostituiti da analoghi





provvedimenti di questa Agenzia, anche se propedeutici alle attività delle amministrazioni regionali e locali.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2007, nº 162, restano ferme le altre norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati inerenti alla sicurezza e che il D.P.R. 753/1980 resta invece integralmente applicabile alle ferrovie regionali non ricomprese nel decreto ministeriale citato e ai sistemi di trasporto non ferroviari interessati, inclusi le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato e gli autosevizi sostitutivi.

Il Direttore g. Amedeo Gargiulo



ANSF Agendia Matienalo
per la Sicurezza delle Fern
prot n° 002862/2017
15/03/2017

Ministero dello Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Prot. N.

Roma

All' Agenzia Nazionalo per la Sicurezza delle

Ferrovie (A.N.S.F.) Piazza della Stazione, 45

50123 Firenze

Pec: agenzia.sicurezza@pec.ansf.it

A Ufficio Legislativo

Pec: ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Via Nomentana, 1 00157 Roma

Ep.c. Alla

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture

Ferroviarie

Sede

Pec: dg.tf@pec.mit.it

Oggetto: Norme del D.P.R. 11 luglio 1980, nº 753 non più applicabili alle ferrovie di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016.

Si riscontra la nota n. 013016 del 9 dicembre 2016 con la quale codesta Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) chiede precisazioni circa eventuali norme –di cui al DPR 753 del 1980-che non sarebbero ulteriormente applicabili alle reti ferroviarie individuate dall'Allegato A del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 agosto 2016.

All'uopo e par quanto di competenza, lo scrivente evidenzia che, in virtù del citato DM e a far data dall'entrata in vigore dello stesso, alle reti ferroviarie in parola si applica il Decreto Legislativo 162 del 2007 e l'ANSF svolge i compiti e le funzioni che il DM stesso stabilisce anche per tali reti.

Pertanto, a far data dall'entrata in vigore del DM di cui trattasi, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ivi comprese le relative articolazioni periferiche, cessano le competenze in materia di sicurezza del trasporto ferroviario che erano state previste dal DPR 753/80, perché –appunto-ormai attribuite all'ANSF.

E' infatti evidente come il legislatore, con il D.Lgs. 162/2007, abbia inteso perseguire l'obiettivo di individuare un unico soggetto responsabile per la sicurezza ferroviaria, per quanto riguarda la rete nazionale che, ormai, ricomprende anche tutte le ferrovie regionali ex concesse interconnesse, come appunto individuate nell'Allegato A del citato DM del 2016. Tale soggetto è stato individuato nell'ANSF, palesemente anche al fine di eliminare ogni sovrapposizione o duplicazione di competenze in materia.

Restano alla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Pissi e il Trasporto Pubblico Locale le sole competenze residuali di cui al DM 137 del 2014, inerenti le attività del Tavolo Tecnico Permanente di cui al relativo art. 3 in materia di deroghe sugli attraversamenti e parallelismi di linee ferroviarie.

Per mera completezza si rammenta che la tematica relativa alle distanze legali di cui all'art. 49 del DPR 753/80 risulta di competenza regionale, in esito D.Lgs. n.112/98.

IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Virginio I) i. Generale (Ing. Virginio I) i. Generale (Ing. Virginio II) i. Generale (Ing. Virgi

Il Direttore della DIV 4 (Ing. Marcello Paolucci)

Ing. G. Logiurato